

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento

Tit. 1° Cl. 13

Fascicolo n.

Oggetto: elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Allegati: nessuno

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** l'art. 23, comma 3, del citato Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento, che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da "una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente";
- Visto** l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista dalla legge;
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. n. 526 del 24/07/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** l'art. 61, comma 1, lettera a) e lettera c) del citato Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso e alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo (lettera b), partecipano le sottoindicate rappresentanze:
- una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
 - un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento.
- Visto** l'art. 107, comma 1, del Regolamento Elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Corso di Studio, secondo cui viene stabilita la partecipazione di una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
- Visto** il D.D. n. 163 del 04/11/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, per due anni a partire dal citato decreto;
- Visto** il Decreto n. 164 del 04/11/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, per due anni a partire dal citato decreto;
- Vista** la nota rettorale prot. n. 114609 del 14/07/2023, con la quale si chiedeva di programmare le date delle votazioni in periodo diverso da quello degli OO.CC. di Ateneo, al fine di evitare problematiche dovute alla sovrapposizione delle procedure elettorali;

- Vista** la nota rettorale prot. n. 129501 del 04/08/2023, con la quale si fornivano ulteriori indicazioni per l'espletamento delle procedure elettorali e del loro differimento, secondo la proposta avanzata dal Consiglio degli Studenti, anche derogando alla tempistica regolamentare;
- Osservata** l'indicazione secondo la quale, per le elezioni studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio vi sia un unico termine per la consegna delle liste, un periodo coincidente per la raccolta delle firme di appoggio e una stessa data di votazione;
- Ravvisata** di comune accordo con gli studenti, al fine di assicurare la massima affluenza alle urne, la necessità di fissare l'espletamento delle operazioni di voto durante lo svolgimento delle attività didattiche e non durante le sessioni degli esami di profitto;
- Visti** gli artt. 62, comma 4, e 108, comma 3, del vigente Regolamento Elettorale, relativi alla convocazione del corpo elettorale in argomento, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, individua:
- il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca e il numero delle preferenze esprimibili;
 - i membri della commissione elettorale;
 - il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - la data della votazione;

DECRETA

per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette per i giorni **4 e 5 aprile 2024** le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e in seno a ciascuno dei Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, come riportato di seguito:

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE

- **n. 15** rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento;
- **n. 1** rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN ARCHITETTURA

- **n. 10** rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA

- **n. 4** rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dell'Edilizia.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN ARCHITETTURA – RIGENERAZIONE DELL'AMBIENTE COSTRUITO

- **n. 3** rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Rigenerazione dell'Ambiente Costruito.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN DESIGN E COMUNICAZIONE

- n. 6 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea in Design e Comunicazione.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA

- n. 5 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea in Design per la Moda.

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L'INNOVAZIONE

- n. 4 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Design per l'Innovazione.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è la dott.ssa Itala DEL NOCE, in servizio presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Il gestore tecnico seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione di cui al presente Decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con sede in Aversa alla via San Lorenzo n. 4.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca:

- l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del presente provvedimento.

Il Direttore del Dipartimento entro il 12° giorno precedente la data fissata per le elezioni, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto. Avverso eventuali errori ed omissioni, gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, nelle ore di

apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), nei sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità di personale del medesimo ufficio.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su file.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento, sezione elezioni.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili, l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

Art. 6 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore.

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo presso i seggi elettorali a tale scopo costituiti con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale nei giorni:

4 aprile 2024 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

5 aprile 2024 dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento ciascun elettore può esprimere un massimo di cinque preferenze, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento ciascun elettore può esprimere una preferenza.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Architettura ciascun elettore può esprimere un massimo di tre preferenze, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche dell'Edilizia ciascun elettore può esprimere una preferenza, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Architettura – Rigenerazione dell'Ambiente Costruito ciascun elettore può esprimere una preferenza, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Design e Comunicazione ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Design per la Moda ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze, all'interno di un'unica lista.
- Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio in Design per l'Innovazione ciascun elettore può esprimere una preferenza, all'interno di un'unica lista.

La soglia minima per la validità delle singole votazioni è definita nella misura del 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Propaganda elettorale

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, nel giorno precedente quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle specifiche disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento – sezione elezioni - e sull'Albo on line di Ateneo.

IL DIRETTORE
Prof. Arch. Ornella ZERLENGA